

REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Seduta del 30 dicembre 2005 - Deliberazione N. 2139 - Area Generale di Coordinamento N. 11 - Sviluppo Attività Settore Primario - **Criteri generali relativi all'irrogazione di sanzioni amministrative comminate per violazioni alla normativa in materia di riproduzione animale.**

PREMESSO che:

- con Legge 15 gennaio 1991, modificata ed integrata con Legge 3 agosto 1999 n. 280, sono state introdotte norme per la disciplina della riproduzione animale;

- con Decreto Ministeriale n. 172 del 13/01/1994 è stato adottato il Regolamento di esecuzione della citata Legge 30/91;

- con Circolare n. 22 del 21/12/94 l'ex Ministero per le Risorse Agricole e Forestali ha fornito indicazioni e chiarimenti in ordine alla corretta applicazione del sopra citato Regolamento;

- con Decreto del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali n. 403 del 19/07/2000 è stato adottato il nuovo Regolamento di esecuzione della Legge 30/91, con il quale sono state abrogate le norme regolamentari contenute nel vecchio regolamento, incompatibili con il nuovo testo;

CONSIDERATO che i Regolamenti in parola affidano alle Regioni competenze in materia di:

1. rilascio delle previste autorizzazioni a gestire le strutture che operano nel campo della riproduzione animale;
2. istituzione e tenuta degli elenchi dei Medici Veterinari e degli operatori pratici di inseminazione artificiale, nonché dei Medici Veterinari che intendono praticare l'impianto embrionale;
3. vigilanza e controllo, compresa l'irrogazione delle specifiche sanzioni amministrative in caso di accertate violazioni;

CONSIDERATO che con DGR n. 3436 del 28/11/2003 sono state definite le procedure amministrative concernenti le attività sopra specificate ed in particolare:

- le procedure amministrative adottate per il rilascio delle previste autorizzazioni;
- i compiti affidati agli STAPA-CePICA coinvolti nei procedimenti autorizzatori;
- i criteri e le modalità adottate per lo svolgimento delle attività di vigilanza e controllo;

RITENUTO opportuno, al fine di assicurare la corretta ed uniforme applicazione delle procedure adottate per la irrogazione delle previste sanzioni amministrative, definire e rendere disponibili per le diverse strutture dell'Amministrazione coinvolte, uniformi criteri generali;

VISTO il documento allegato al presente provvedimento, di cui costituisce parte integrale e sostanziale, con il quale vengono definiti detti criteri generali da adottare per l'irrogazione delle sanzioni comminate a seguito di violazioni alla normativa vigente in materia di riproduzione animale;

RITENUTO pertanto opportuno approvare il documento allegato al presente provvedimento di cui costituisce parte integrante e sostanziale;

Propone e la Giunta, in conformità a voto unanime

DELIBERA

Per i motivi espressi in premessa e che si intendono integralmente riportati e trascritti:

- di approvare il documento allegato al presente provvedimento, di cui costituisce parte integrante e sostanziale, inerente "criteri generali relativi all'irrogazione di sanzioni amministrative comminate per violazioni alla normativa in materia di riproduzione animale";

- di incaricare il Dirigente del Settore S.I.R.C.A. a predisporre ad approvare, con proprio Decreto, la modulistica da utilizzare per l'accertamento delle violazioni e la irrogazione delle previste sanzioni;

- di inviare la presente deliberazione, per quanto di competenza, al Settore SIRCA, nonché al Settore Stampa per la pubblicazione nel BURC.

Il Segretario
Brancati

Il Presidente
Bassolino

CRITERI GENERALI RELATIVI ALL'IRROGAZIONE DI SANZIONI
AMMINISTRATIVE COMMUNATE PER VIOLAZIONI ALLA
NORMATIVA IN MATERIA DI RIPRODUZIONE ANIMALE

1. PREMESSA

La riproduzione animale è così disciplinata:

- Legge 15 gennaio 1991 n. 30, modificata ed integrata dalla Legge 3 agosto 1999 n. 280, con la quale sono state definite le norme per la disciplina della riproduzione animale;
- Decreto Ministeriale n. 172 del 13/01/1994 con il quale è stato adottato il Regolamento di esecuzione della citata Legge 30/91;
- Circolare n. 22 del 21/12/94, dell'ex Ministero per le Risorse Agricole Alimentari e Forestali con la quale sono forniti indicazioni e chiarimenti in ordine alla corretta applicazione del sopra citato Regolamento;
- Decreto del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali n. 403 del 19/07/2000 con il quale è stato adottato un nuovo Regolamento di esecuzione della Legge 30/91 e abrogate le norme regolamentari già introdotte con il Decreto Ministeriale n. 172 del 13/01/1994 e divenute incompatibili.

I citati Regolamenti affidano alle Regioni competenze relative a:

1. rilascio delle previste autorizzazioni ad impiantare e gestire le strutture che operano nel campo della riproduzione animale;
2. istituzione e tenuta degli elenchi dei Medici Veterinari e degli Operatori Pratici di Inseminazione Artificiale, nonché dei Medici Veterinari che praticano il Trasferimento Embrionale;
3. vigilanza e controllo sul sistema stesso, compresa l'irrogazione delle specifiche sanzioni amministrative in caso di accertate violazioni.

Alle stesse Regioni sono devoluti i proventi relativi alle sanzioni irrogate ai sensi degli artt. 9 e 9 bis della Legge n. 30/91, modificata ed integrata dalla Legge n. 280/99.

La Giunta Regionale, con Delibera n. 3436 del 28/11/03, ha definito:

- le procedure amministrative adottate per il rilascio delle previste autorizzazioni;
- i compiti affidati agli STAPA CePICA coinvolti nei procedimenti autorizzatori;
- i criteri e le modalità adottate per lo svolgimento delle attività di vigilanza e controllo.

Con il presente documento, al fine di assicurare la corretta ed uniforme applicazione delle procedure adottate per la irrogazione delle previste sanzioni amministrative, vengono fornite, alle diverse strutture dell'Amministrazione, gli opportuni criteri cui conformarsi.

2. SANZIONI AMMINISTRATIVE

In sede di controllo, le eventuali violazioni di norme, che prevedono l'irrogazione di sanzioni amministrative, sono accertate e contestate mediante processo verbale, redatto dai funzionari incaricati della vigilanza.

3. CAPACITÀ DI INTENDERE E DI VOLERE

Non può essere assoggettato alle sanzioni amministrative colui che, al momento in cui ha commesso il fatto, non aveva compiuto i 18 anni o non aveva, in base ai criteri indicati nel codice penale, la capacità di intendere e di volere, salvo che lo stato di incapacità non derivi da sua colpa o sia stata da lui preordinato.

Della violazione del minore o dell'incapace involontario risponde chi era tenuto alla sorveglianza dell'incapace stesso, salvo che provi di non aver potuto impedire il fatto (art. 2 legge n. 689/81).

4. CAUSE DI ESCLUSIONE DELLA RESPONSABILITÀ

Non risponde delle violazioni amministrative chi ha commesso il fatto nell'adempimento di un dovere o nell'esercizio di una facoltà legittima ovvero in stato di necessità o di legittima difesa (art. 4 legge n. 689/81).

5 CONCORSO DI PERSONE

Quando più persone concorrono in una violazione amministrativa, ciascuna di esse soggiace alla sanzione disposta, salvo che sia diversamente stabilito dalla legge (art. 5 legge n. 689/81).

6 SOLIDARIETÀ

Il proprietario della cosa che servì o fu destinata a commettere la violazione o in sua vece l'usufruttuario o, se trattasi di beni immobili, il titolare di un diritto personale di godimento, è obbligato in solido con l'autore della violazione al pagamento della somma da questo dovuta se non prova che la cosa è stata utilizzata contro la sua volontà (art. 6 legge n. 689/81).

7. NON TRASMISSIBILITÀ DELL'OBBLIGAZIONE

L'obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione non si trasmette agli eredi (art. 7 legge n. 689/81).

8. PIÙ VIOLAZIONI DI DISPOSIZIONI CHE PREVEDONO SANZIONI AMMINISTRATIVE

Salvo che sia diversamente stabilito dalla legge, chi con un'azione od omissione viola diverse disposizioni che prevedono sanzioni amministrative o commette più violazioni della stessa disposizione, soggiace alla sanzione prevista per la violazione più grave, aumentata sino al triplo (art. 8 legge 689/81).

9. REITERAZIONE DELLE VIOLAZIONI.

Salvo quanto previsto da speciali disposizioni di legge, si ha reiterazione quando, nei cinque anni successivi alla commissione di una violazione amministrativa, lo stesso soggetto commette un'altra violazione della stessa natura.

Le violazioni amministrative successive alla prima non sono valutate, ai fini della reiterazione, quando sono commesse in tempi ravvicinati e riconducibili ad una programmazione unitaria.

10. PRINCIPIO DI SPECIALITÀ

Quando uno stesso fatto è punito da una disposizione penale e da una disposizione che prevede una sanzione amministrativa, ovvero da una pluralità di disposizioni, si applica la disposizione speciale (art. 9. legge 689/81).

11. CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DELLA SANZIONE

Nella determinazione della sanzione amministrativa pecuniaria fissata dalla legge n. 30/91 modificata ed integrata dalla Legge n. 280/99, tra un limite minimo ed un limite massimo e nell'applicazione delle sanzioni accessorie facoltative, si ha riguardo alla gravità delle violazioni, all'opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione della violazione, nonché alla personalità dello stesso, desunta anche da precedenti commissioni di violazioni ed alle condizioni economiche (art. 11 legge n. 689/81).

12. CONTESTAZIONE E NOTIFICAZIONE

La violazione, quando è possibile, deve essere contestata, dal personale incaricato dei controlli, immediatamente, tanto al trasgressore quanto alla persona obbligata in solido, mediante processo verbale.

Il funzionario che ha accertato la violazione deve presentare rapporto al Dirigente dello STAPA CePICA competente, completo di processo verbale, con la prova delle eseguite contestazioni o notificazioni ovvero con l'indicazione delle motivazioni che hanno impedito

la notifica in parola, (art.7 L.R. 13/83).

Qualora non sia stato possibile far luogo alla contestuale redazione e/o notifica del processo verbale, lo stesso deve essere notificato dal Dirigente dello STAPA CePICA competente per territorio, ai soggetti di cui sopra, entro il termine di giorni 90, se residenti nel territorio della Repubblica oppure nel termine di 360 giorni se residenti all'estero (artt. 4 e 5 L.R.13/83).

13. SANZIONI PECUNIARIE

13.1 Sanzioni in forma ridotta

Per le sanzioni connesse a violazioni alla normativa vigente in materia di riproduzione animale, è previsto il pagamento in misura ridotta solo per le infrazioni di cui all'art. 9, comma 2-ter della Legge n. 30/91, così come modificata ed integrata dalla Legge n. 280/99, inerenti la corretta custodia dei libri genealogici e dei registri anagrafici da parte dei responsabili delle competenti associazioni.

Per tali violazioni il Dirigente dello STAPA CePICA provvede a notificare entro 90 giorni, se il trasgressore è residente nel territorio della Repubblica, ovvero 360 giorni, se residente all'estero, l'importo della sanzione in forma ridotta pari ad euro 5.164,57. Il pagamento deve essere effettuato entro il termine di giorni 60 da detta notifica mediante versamento sul Conto Corrente Postale all'uopo destinato. Il trasgressore è tenuto, entro dieci giorni dall'avvenuto pagamento in misura ridotta, a dare prova dello stesso, mediante presentazione della ricevuta del versamento effettuato, allo STAPA CePICA che ha contestato l'infrazione, sotto pena di decadenza dal beneficio della riduzione, (art. 16 legge 689/81 ed art. 6 L.R. 13/83).

Qualora non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta o qualora il trasgressore non ha presentato, nei termini previsti, gli scritti difensivi o richieste di audizione di cui al successivo paragrafo, ovvero gli stessi non sono ritenuti accoglibili, il Dirigente del SeSIRCA determina, con ordinanza motivata, la somma dovuta per la violazione e ne ingiunge il pagamento, unitamente alle spese, al trasgressore ed alle persone che sono obbligate in solido.

Diversamente qualora ritenga di accogliere le eccezioni sollevate dai soggetti interessati, nonché in presenza di vizi formali o sostanziali, emette ordinanza motivata di archiviazione.

13.1 Sanzioni per le quali non è previsto il pagamento in forma ridotta

Per tutte le altre sanzioni connesse a violazioni alla normativa vigente in materia di riproduzione animale non è previsto il pagamento in misura ridotta.

Per tali violazioni il Dirigente dello STAPA CePICA provvede a trasferire la relativa documentazione al Dirigente del SeSIRCA per i successivi adempimenti.

14. OPPOSIZIONE ALL'ACCERTAMENTO E NOTIFICA DELLA VIOLAZIONE.

Nei trenta giorni successivi alla contestazione od alla notifica dell'infrazione i trasgressori possono far pervenire, al dirigente del SeSIRCA, scritti difensivi e documenti nonché richiesta di audizione sui fatti contestati (art. 8 legge n. 13/83).

Per la valutazione degli scritti difensivi e/o audizioni dei trasgressori è istituita con decreto del Dirigente dell'AGC Sviluppo Attività Settore Primario, una Commissione consultiva composta dal Dirigente di uno dei Servizi del SeSIRCA che la presiede, da un Dirigente o Funzionario esperto in materia giuridica, da un Dirigente o da funzionario esperto in materia di riproduzione animale, da un funzionario del Servizio 01 del SeSIRCA, che svolge anche funzioni di segretario. Gli agenti verbalizzanti possono essere invitati a partecipare alla Commissione e relazionare sulle infrazioni contestate, se richiesto.

La Commissione, esaminati gli atti e sentito l'interessato, ove lo stesso ne abbia fatto espressa richiesta, esprime un motivato parere al Dirigente del SeSIRCA, proponendo l'emanazione dell'ordinanza ingiunzione di pagamento con la determinazione dell'entità della

sanzione, ovvero il provvedimento di revoca della sanzione mediante ordinanza di archiviazione del procedimento.

Il Dirigente del SeSIRCA, per questioni giuridiche di particolare rilevanza, potrà anche avvalersi dell'opera della Commissione Tecnica Consultiva istituita con D.G.R. n. 2409 del 25.07.2003, nonché richiedere formale parere al Settore Consulenza Legale e Documentazione dell'Area Generale di Coordinamento Avvocatura.

15. ORDINANZA - INGIUNZIONE E ORDINANZA DI ARCHIVIAZIONE.

Il Dirigente del SeSIRCA, decorsi sessanta giorni dalla contestazione o dalla notifica del processo verbale, se il trasgressore nei termini previsti non ha provveduto al pagamento in forma ridotta, ove previsto, ovvero non ha presentato scritti difensivi o richieste di audizione, ovvero non li ritiene accoglibili qualora presentati, determina con ordinanza motivata la somma dovuta per la violazione e ne ingiunge il pagamento, unitamente alle spese, al trasgressore ed alle persone che sono obbligate in solido.

Qualora ritenga di accogliere le eccezioni sollevate dai soggetti interessati, nonché in presenza di vizi formali o sostanziali, emette motivata ordinanza di archiviazione.

16. PAGAMENTO DELLA SANZIONE DETERMINATA CON ORDINANZA - INGIUNZIONE

L'ordinanza - ingiunzione è notificata nel termine di novanta giorni per i residenti sul territorio italiano ovvero trecentosessanta giorni per quelli residenti all'estero con le modalità indicate dall'art. 5 della L.R. n. 13/83.

Il pagamento è effettuato nei modi indicati nell'ordinanza - ingiunzione nel termine dei trenta giorni dalla notifica ovvero sessanta giorni se il trasgressore risiede all'estero.

Il Dirigente del SeSIRCA, su richiesta del trasgressore, del responsabile o dell'obbligato in solido che si trovi in condizioni economiche disagiate, può autorizzare il pagamento della somma in rate mensili da tre a trenta; ciascuna rata non può essere inferiore ad euro venti. In ogni momento il debito può essere estinto mediante un unico pagamento.

Decorso inutilmente anche per una sola rata il termine fissato, l'obbligato è tenuto al pagamento del residuo ammontare della sanzione in un'unica soluzione.

17. ESECUZIONE FORZATA

L'ordinanza - ingiunzione costituisce titolo esecutivo. In caso di mancato pagamento della somma determinata da parte del trasgressore, il Dirigente del SeSIRCA procede, per la riscossione degli importi, alla successiva fase di esecuzione forzata, ai sensi dell'art. 12 della L.R. 13/83, previa iscrizione a ruolo della somma dovuta.

Per contro, qualora il trasgressore abbia, nei termini, promosso opposizione avverso l'ordinanza - ingiunzione, il Dirigente del SeSIRCA dovrà trasmettere tutta la documentazione all'A.G.C. Avvocatura per la difesa degli interessi dell'Ente.

18 PRESCRIZIONE

Il diritto a riscuotere le somme dovute per le violazioni indicate si prescrive nel termine di anni cinque dal giorno in cui è stata commessa la violazione.

L'interruzione della prescrizione è regolata dalle norme del Codice Civile.

19 SCHEDARIO GENERALE

Il Dirigente del SeSIRCA, anche al fine di rilevare i casi di recidiva, nonché per l'accertamento di cui all'art. 30 della L.R. n. 7/2002, afferente l'ordinamento contabile della Regione Campania, istituisce uno Schedario Generale per la raccolta dei dati dei trasgressori, comunicati dagli STAPA CePICA competenti.

Il Dirigente del SeSIRCA dispone la trascrizione dell'infrazione rilevata nello

Schedario Generale a seguito dell'avvenuto pagamento della sanzione comminata ovvero a seguito della richiesta di esecuzione forzata.

Il Settore SIRCA avrà cura, inoltre, di provvedere alla pubblicazione per estratto sommario sul BURC dei provvedimenti di irrogazione delle sanzioni, in adempimento della disposizione recata dall'art. 9, comma 1, della L.R. 13/83.

20. SEQUESTRO, CONFISCA E DISTRUZIONE

Nel caso di violazioni alle norme di cui all'art. 5 della Legge n. 30/91, così come modificata ed integrata dalla Legge n. 280/99, oltre alle sanzioni pecuniarie previste dal comma 1 dell'art. 9 della medesima norma, è prevista la confisca del materiale riproduttivo utilizzato e la sua distruzione a spese del contravventore e/o il sequestro cautelare del capo o dei capi utilizzati (art. 9 comma 2).

Il funzionario che ha accertato la violazione procede al sequestro cautelare dei capi illecitamente utilizzati ovvero alla confisca del materiale riproduttivo, affidandone, in entrambi i casi, la custodia, temporanea, al trasgressore stesso, per le successive incombenze.

Per tali procedimenti il Dirigente dello STAPA CePICA competente provvede a trasferire la relativa documentazione al Dirigente del SeSIRCA per i successivi adempimenti.

Il Dirigente del SeSIRCA con l'ordinanza - ingiunzione, oltre ad irrogare la relativa sanzione pecuniaria, dispone la restituzione di animali sequestrati, qualora ne ricorrano i presupposti di cui alla Legge n. 30/91 e successive modifiche ed integrazioni, e/o la distruzione del materiale riproduttivo confiscato, con le relative spese a carico del trasgressore; ovvero con l'ordinanza di archiviazione dispone anche la restituzione di animali sequestrati e/o del materiale riproduttivo confiscato.

20. RINVIO.

Per quanto non previsto dal presente documento si rinvia alle disposizioni dettate dalla legge n. 689/81 ed alla normativa vigente in materia, con particolare riferimento alla L.R. 13/83.